CONTENENTE DISPOSIZIONI PER LE PENSIONI DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 1

Per gli agenti inscritti al fondo pensioni e sussidi per il personale delle ferrovie dello Stato che abbiano cessato dal servizio a partire dal 1° marzo 1920, la pensione annua e' uguale a tanti quarantesimi dell'ammontare complessivo della somma percepita a titolo di stipendio o paga negli ultimi dodici mesi di servizio e dei relativi assegni e competenze accessorie che furono sottoposte a ritenuta, per quanti sono gli anni di servizio utile, sulle prime 8000 lire di detto ammontare, oltre a tanti cinquantesimi sopra la rimanenza.

La pensione non puo' in nessun caso superare lire 12,000, ne' i nove decimi della complessiva somma di cui al precedente comma e non potra' essere inferiore a L. 1800.

Per gli agenti predetti il sussidio per una sola volta di cui all'articolo 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e' uguale, a tanti dodicesimi dell'ammontare complessivo dell'ultimo stipendio o paga ragguagliata ad anno e degli assegni e competenze accessorie che furono sottoposte a ritenuta quanti sono gli anni di servizio utile sulle prime 8000 lire, oltre a tanti quindicesimi sulla rimanente somma.

La pensione alla vedova con figli non puo' essere inferiore ad annue lire 1200 e quella alla vedova oppure ai soli orfani non puo' essere inferiore a L. 800.

Le precedenti disposizioni si applicano agli effetti finanziari dal 1° dicembre 1920. (2)

Versione in vigore dal 26 dicembre 1923, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Contenente disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 7 aprile 1921, n. 369
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1921

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il Regio Decreto 7 dicembre 1923, n. 2590 ha disposto: -(con l'art. 4, comma 1) che "Le aliquote per il computo della pensione di cui all'art 1 della legge 7 aprile 1921, n. 369, sono abolite, e vengono ripristinate quelle di cui all'art. 3 del R. decreto 27 novembre 1919, n.

2373, restando pero' abrogato l'ultimo comma dello stesso art. 3 nonche' quello aggiuntovi di seguito coll'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369"; -(con l'art. 6, comma 2) che e' abolito il massimo di L. 12,000 stabilito dal presente articolo; -(con l'art. 10, comma 3) che "Sono abrogate le disposizioni relative alla misura di tale sussidio, contenute nell'art. 1 della legge 7 aprile 1921, numero 369".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/contenente-disposizioni-per-le-pensioni-del-personale-delle-ferrovie/art-1/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it